


LEGGE DI BILANCIO 2021

Novità fiscali

Nella seguente tabella, dettagliamo le novità di natura fiscale:

ARGOMENTO	NOVITÀ
<p>Dal periodo d'imposta 2021</p> <p>Ulteriore detrazione IRPEF D.L. 3/2020, convertito nella L. 21/2020</p> <p>L. 178/2020, art. 1, c. 8 D.L. 182/2020, art. 1</p>	<p>La Legge 178/2020, rettificata dall'art. 1 del D.L. 182/2020, modifica il c. 2 dell'art. 2 del D.L. 3/2020, convertito nella L. 21/2020, prevedendo che, in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione spetta, per le prestazioni rese dal 01/01/2021, nei seguenti importi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;b) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.
<p>Dal 01/01/2021 al 28/02/2021</p> <p>Sospensione versamento di ritenute IRPEF per Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche</p> <p>L. 178/2020, art. 1, c. 36, 37</p>	<p>Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del D.P.C.M. del 24/10/2020, sono sospesi i termini relativi al versamento delle ritenute alla fonte, di cui agli art. 23 e 24 del DPR 600/1973. che i soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 01/01/2021 al 28/02/2021.</p> <p>I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30/05/2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30/05/2021. I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi.</p> <p>Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p>

ARGOMENTO	NOVITÀ
	<p>Interventi utente</p> <p>Per la sospensione dovete utilizzare la funzione "Sospensione versamenti DL 157/2020" (menu "Modello F24 > Versamenti sospesi per eventi calamitosi < Assegna versamento sospeso per eventi calamitosi") avendo cura di modificare nelle "Opzioni elenco" le date di scadenza relative ai versamenti da richiamare impostando da "01/01/2021" al "28/02/2021".</p> <p> Non dovete impostare gli altri filtri in quanto specifici del D.L. 157/2020: dovete selezionare solo i codici versamento oggetto della sospensione dei soli soggetti che possono usufruirne prima di effettuare l'assegnazione dello stato "Sospeso".</p>
<p>Regime fiscale agevolato Impatriati: opzione per ampliamento periodo di fruizione abbattimento del 50% (soggetti trasferiti in Italia prima del 2020, che al 31/12/2019 erano beneficiari del regime agevolato art. 16 D.Lgs. 147/2015)</p> <p>L. 178/2020, art. 1, c. 50</p> <p>In attesa di Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate per l'esercizio dell'opzione e di istruzioni per il versamento del 5%-10%</p>	<p>In merito al regime fiscale agevolato degli impatriati, la L. 178/2020 introduce nell'art. 5 del D.L. 34/2019 i nuovi commi 2-bis, 2-ter e 2-quater.</p> <p>In particolare viene consentita la fruizione per ulteriori 5 periodi d'imposta dell'abbattimento della base imponibile ai fini fiscali del 50% (art. 5, c. 1 let. c) del D.L. 34/2019) ai soggetti (diversi da quelli che a decorrere dal 30/04/2019 trasferiscono la residenza in Italia) iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) o che siano cittadini di Stati membri dell'UE, che hanno trasferito la propria residenza prima dell'anno 2020 e che al 31/12/2019 risultino beneficiari del regime di favore ordinario previsto per i lavoratori impatriati, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 147/2015.</p> <p>Tali soggetti, possono optare per l'allungamento temporale dei benefici previo versamento di un importo pari al 10% o al 5% dei redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti in Italia oggetto di agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, in particolare:</p> <p>a) 10% se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi</p>

ARGOMENTO	NOVITÀ
	<p>precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell'opzione</p> <p>b) 5% se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno 3 figli minorenni e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell'opzione.</p> <p>Tali novità non si applicano agli sportivi professionisti, i cui rapporti con le società sportive sono regolamentati dalla Legge 91/1981.</p> <p>Entro 60 gg. dall'entrata in vigore della L. 178/2020, ossia entro il 02/03/2021 deve essere emanato un Provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate per l'esercizio dell'opzione.</p>
<p>Da 01/2021 Tassazione sulle auto aziendali in uso promiscuo ai dipendenti</p> <p>DPR 917/1986, art. 51, c. 4 L. 160/2019, art. 1, c. 632, 633</p>	<p>Per veicoli aziendali di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati da 07/2020, il trattamento fiscale ai dipendenti varia in funzione delle emissioni di Co2.</p> <p>Tassazione 2021</p> <p>Concorre ad imponibile fiscale la seguente % dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km previsto dalle tabelle ACI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25% per i veicoli con emissioni di Co2 fino a 60 g/km (% invariata rispetto al 2020) • 30% per i veicoli con emissioni di Co2 superiori a 60 e fino a 160 g/km (% invariata rispetto al 2020) • 50% per i veicoli con emissioni di Co2 superiori a 160 e fino a 190 g/km (era 40% nel 2020) • 60% per i veicoli con emissioni di Co2 oltre i 190 g/km (era 50% nel 2020). <p>Oltre ad incidere sull'IRPEF e sulle Addizionali IRPEF dovute dal dipendente, tale variazione incide anche sui contributi previdenziali c/ditta e c/dipendente.</p> <p>La Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 46/E del 14/08/2020 ha chiarito che:</p>

ARGOMENTO	NOVITÀ
	<ul style="list-style-type: none"> • per l'immatricolazione si fa riferimento solo all'1/07/2020 e non rileva la data di entrata in vigore della L. 160/2019; • la stipula del contratto è intesa come il momento di sottoscrizione dell'atto di assegnazione del benefit e non la data in cui il fornitore del veicolo riceve l'ordinativo. <p>Contratti stipulati entro il 30/06/2020</p> <p>Per tutti i veicoli, con qualunque emissione di Co2, la % di tassazione resta invariata al 30%, anche successivamente allo 01/07/2020.</p> <p>Interventi utente</p> <p>Per i dipendenti interessati, prima di elaborare i cedolini di gennaio, nella "Gestione rapporti di lavoro > Dati per calcolo cedolino > Voci automatiche", ove necessario, variare l'importo della voce del fringe benefit, in base all'emissione di Co2 del veicolo.</p>